\*\*\* Stampa \*\*\*

N. 86 SENTENZA 21 maggio - 26 giugno 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Prescrizione - Azione di responsabilita' delle persone giuridiche nei confronti degli amministratori, finche' sono in carica -Sospensione del relativo termine prescrizionale - Estensione alle associazioni non riconosciute e ai loro amministratori - Omessa previsione - Irragionevole disparita' di trattamento e violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice civile, art. 2941, primo comma, numero 7). - Costituzione, artt. 3 e 24.

(GU n.27 del 2-7-2025)

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

24/09/25, 08:08

Presidente:Giovanni AMOROSO;

Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo nel gludizio di legittimita costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nel procedimento vertente tra IAL Campania srl - impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa e M.M. A., con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di costituzione di IAL Campania srl - impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa; udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

udito l'avvocato Nicola Rascio per IAL Campania srl - impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa;

deliberato nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

# Ritenuto in fatto

- 1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi.

  2.- Il rimettente riferisce di assono stata inventita in
- responsabilità contro di essi.

  2.- Il rimettente riferisce di essere stato investito del giudizio promosso dal commissario liquidatore della IAL Campania srl impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di M.M. A., che aveva rivestito l'incarico di amministratore sia nel di M.M. A., che aveva rivestito l'incarico di amministratore sia nel periodo nel quale l'ente, allora denominato IAL Campania, era un'associazione non riconosciuta sia nel periodo nel quale esso si era trasformato in una societa' a responsabilita' limitata (a partire, dunque, dal 15 luglio 2010).

  Il giudice a quo riporta che, nell'ottobre 2014, IAL Campania srl era stata posta in liquidazione volontaria e che, di seguito, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2016, era stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

Nel 2019 il commissario liquidatore aveva esercitato un'azione di responsabilita' nei confronti del richiamato amministratore, ai sensi

dell'art. 18 cod. civ., contestando condotte distrative poste in essere tra il 1º gennaio 2004 e il 19 novembre 2014.

L'amministratore si era costituito in giudizio e, sul presupposto dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo in data 23 ottobre 2019, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati per il periodo antecedente al 23 ottobre 2009, stante il decorso del termine ordinario decennale stabilito in materia di mandato riguardo all'azione di responsabilita' nei confr dell'amministratore.

dell'amministratore.

Il commissario liquidatore ha quindi invocato la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., concernente i rapporti tra persone giuridiche e loro amministratori, e, in subordine, ha prospettato un contrasto della richiamata disposizione, ove non applicabile alle associazioni non riconosciute, con i principi costituzionali.

3.- Il giudice a quo ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

4.- Quanto alla rilevanza delle censure, il Tribunale ha osservato che, in mancanza della sospensione ex art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., tutte le pretese risarcitorie, fatte valere a titolo di responsabilita' contrattuale e maturate prima del 23 ottobre 2009, risulterebbero prescritte.

Il giudice a quo ha, inoltre, rigettato la tesi, sostenuta dalla

- Il giudice a quo ha, inoltre, rigettato la tesi, sostenuta dalla parte attrice, secondo cui la decorrenza della prescrizione dovrebbe ricollegarsi alla data di trasformazione dell'associazione in societa' a responsabilita' limitata, osservando che tale trasformazione «non determina l'estinzione di un ente e la successione ad esso di un nuovo soggetto ma solo una modificazione della forma e dell'organizzazione dello stesso soggetto giuridico che mantiene la sua identita' e dunque non puo' incidere sulla decorrenza
- del termine prescrizionale».

  Il Tribunale, infine, ha escluso la possibilita' di applicare in

via diretta o analogica l'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ. alle associazioni non riconosciute, cosi' come di poter conseguire il medesimo effetto attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, tenuto conto sia del carattere tassativo delle ipotesi di sospensione del termine prescrizionale sia dell'approccio adottato da questa Corte con le sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998.

5.- Nel merito, il giudice a quo ha motivato il contrasto con gli

artt. 3 e 24 Cost.
5.1.- La violazione dell'art. 3 Cost. e' stata ravvisata sotto il duplice profilo della irragionevole disparita' di trattamento fra associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute, nonche' fra le prime e le societa' in accomandita semplice e in nome

fra le prime e le societa' in accomandita semplice e in nome collettivo, cui la norma censurata gia' trova applicazione, grazie alle citate sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998.

Secondo il rimettente, la ratio della disposizione, correlata alla difficolta' per l'ente di accertare gli illeciti degli amministratori, fintantoche' questi sono in carica, non giustificherebbe l'esclusione dal suo ambito applicativo delle associazioni non riconosciute, poiche' la personalita' giuridica non costituirebbe un ragionevole criterio di distinzione.

Anzi, nel confronto con gli enti con scopo di lucro, nelle associazioni non riconosciute difetterebbero finanche poteri ispettivi interni in capo agli associati, sicche' risulterebbero maggiori i rischi di opacita' nella gestione e di impunita' degli amministratori per le loro condotte illecite.

Pertanto, «[a] fronte delle difficolta' operative, insite nell'accertamento degli illeciti degli amministratori ancora in carica», «la ratio della causa di sospensione in esame non [sarebbe] in grado di fornire una giustificazione logica del diverso regime,

in grado di fornire una giustificazione logica del diverso regi quanto al decorso del termine di prescrizione per l'eserci dell'azione sociale di responsabilita' nei confronti de amministratori, tra persone giuridiche ed enti non muniti personalita' giuridica e soprattutto tra societa' di persone prive di personalita' giuridica (quali s.a.s. e s.n.c.) ed associazioni non riconosciute»

riconosciute».

Ne' basterebbe evocare, al fine di escludere l'irragionevole disparita' di trattamento, il piu' lungo termine di prescrizione previsto per la responsabilita' degli amministratori delle associazioni non riconosciute rispetto a quello applicabile per le medesime azioni nella disciplina delle societa' di persone. Il termine decennale, infatti, e' stabilito anche per le «associazioni riconosciute, rispetto alle quali opera la causa di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c.».

5.2. Infine, la duplice disparita' di trattamento sopra richiamata determinerebbe, secondo il giudice a quo, anche una lesione dell'art. 24 Cost., «risolvendosi [...] in una minorazione del diritto di difesa [dell'ente] nei confronti degli illeciti compiuti dai propri amministratori».

del diritto di difesa [dell'ente] nei confronti degli illeciti compiuti dai propri amministratori».

6.- Il 23 gennaio 2025, IAL Campania srl - impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa si e' costituita in giudizio, prospettando un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata e insistendo, in subordine, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale.

In particolare, la parte attrice nel giudizio principale sostiene che il reiterarsi di pronunce di illegittimita' costituzionale della cne il reiterarsi di pronunce di illegittimata costituzionale della medesima norma accomunate dalla stessa ratio consentirebbe di ricavare «la (sopravvenuta) immanenza nel sistema di un principio in materia di sospensione della prescrizione, tale da giustificare (senza la necessita' di nuove pronunce di incostituzionalita') l'adozione di un modello interpretativo per cui essa sospensione puo' sistematicamente riferirsi anche agli altri enti non societari quali personale il personal le associazioni non riconosciute». Una soluzione analoga, secondo la parte, sarebbe stata gia' adottata - a titolo di esempio - in materia

di riassunzione del processo interrotto.
7.- Il 29 aprile 2025, IAL Campania srl - impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa ha depositato una memoria, nella quale si sofferma sulle ragioni a supporto della fondatezza delle questioni.

sottolinea riconosciute mancherebbero istituzionalmente organi di controllo non sussisterebbero in capo agli associati poteri analoghi a quelli attribuiti ai soci delle societa' di capitali. Di conseguenza, risulterebbero ancora piu' evidenti le difficolta' dell'ente nel venire a conoscenza degli illeciti degli amministratori e nel far valere la relativa responsabilita'.

Inoltre, nel confronto con le associazioni riconosciute, la parte pone in evidenza come vi sia una vera e propria identita' sotto il profilo sia del tipo contrattuale sia della disciplina applicabile, profile Sia del tipo contrattuare sia della disciplina appitablie, il che comporterebbe l'esigenza di riferire alle associazioni non riconosciute tutte le norme in materia di associazioni riconosciute che non siano direttamente correlate con la personalita' giuridica.

In conclusione, la parte ribadisce l'irragionevole disparita' di

trattamento delle associazioni non riconosciute tanto rispetto alle associazioni riconosciute, che sarebbero «parimenti connotate da una struttura spiccatamente personalistica», quanto rispetto alle societa' di persone, alle quali la norma si applica grazie agli interventi di questa Corte. 8.- Nell'udienza pubblica del 21 maggio del 2025, la parte

attrice nel giudizio principale ha insistito per le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

# Considerato in diritto

- 1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2024, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di prepoposibilita; contro di esi azioni di responsabilita' contro di essi.
- azioni di responsabilita' contro di essi.

  2.- Il giudice rimettente riferisce di essere stato investito del giudizio promosso dal commissario della IAL Campania srl impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa nei riguardi dell'amministratore che aveva rivestito tale incarico sia nel periodo in cui l'ente aveva operato nelle forme dell'associazione non riconosciuta sia in quello nel quale si era trasformato in una societa' di canitali societa' di capitali.
- A fronte dell'azione di responsabilita' motivata in relazione ad asserite condotte distrattive tenute dall'amministratore fra il 2004 e il 2014, quest'ultimo eccepiva l'intervenuta prescrizione delle

pretese risarcitorie concernenti gli illeciti compiuti anteriormente al 23 ottobre 2009, rilevando che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato il 23 ottobre 2019.

Il giudice a quo prende atto che, in assenza di una causa di sospensione della prescrizione, risulterebbe oramai decorso, per le pretese risarcitorie relative al periodo antecedente al 23 ottobre 2009, il termine ordinario decennale, applicabile all'azione di responsabilita' nei confronti dell'amministratore di un'associazione, ai sensi dell'art 18 cod civ

ai sensi dell'art. 18 cod. civ.

Di conseguenza, il Tribunale solleva questioni di legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.
2941, primo comma, numero 7), cod. civ., motivandone rilevanza e non
manifesta infondatezza.

manifesta infondatezza.

In particolare, il rimettente sostiene che escludere la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione per l'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, nel rapporto fra le associazioni non riconosciute e gli stessi amministratori, finche' sono in carica, integri una ingiustificata disparita' di trattamento nel confronto tanto con le associazioni riconosciute, quanto con le societa' in nome collettivo e con quelle in accomandita semplice, enti privi di personalita' giuridica ai quali, nondimeno, trova annicazione l'art. 2941. primo comma, numero 7), cod. civ.

trova applicazione l'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ.
La denunciata irragionevole disparita' di trattamento si
risolverebbe, al contempo, in una minorazione del diritto di difesa
dell'ente rispetto agli illeciti compiuti dai suoi amministratori.

dell'ente rispetto agli illeciti compiuti dai suoi amministratori.

3.- Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. sono ammissibili e, nel merito, fondate.

4.- L'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ. dispone che il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso «tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi».

Si tratta di una norma che non e' suscettibile di applicazione analogica, in quanto connotata da eccezionalita', e che questa Corte ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittima, nella parte in cui

ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non trova applicazione a due tipologie di societa' prive della personalita' giuridica: le societa' in accomandita semplice (sentenza 322 del 1998) e quelle in nome collettivo (sentenza n. 262 del

Sin dalle richiamate pronunce, la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato la ratio della disciplina in un'esigenza di natura sostanziale, costituita dalla difficolta' che l'ente incontra sia nell'avere piena cognizione dell'operato degli amministratori, si' da poter acquisire informazioni idonee a evidenziare una loro eventuale responsabilita', sia nel promuovere l'azione, fintantoche' i destinatari della stessa conservino l'incarico gestionale e una posizione di preminenza decisionale (ancora sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998). 5.- Chiarita, dunque, la funzione della disciplina censurata,

emerge l'irragionevole disparita' di trattamento che essa determina nel riferire la causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione alle sole associazioni riconosciute e non anche a quelle prive della personalita' giuridica. 5.1.- Il riconoscimento della personalita' giuridica, diversamente da quanto si riteneva nell'epoca in cui e' stato emanato

il codice civile del 1942, non traccia più una linea di demarcazione correlata alla dimensione della soggettivita' (in tal senso, il diritto vivente sin dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 novembre 1976, n. 4252; di recente, Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 14 febbraio 2024, n.

sezione quinta civile, ordinanza 6 settembre 2022, n. 26284; sezione prima civile, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11635 e sentenza 16 novembre 2015, n. 23401).

Anche gli enti primi Anche gli enti privi di personalita' giuridica, fra cui le associazioni non riconosciute, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, in virtu' di un principio di alterita' che si fonda sulla loro struttura organizzativa (art. 36

alterita (ne si fonda sulla loro struttura organizzativa (art. so cod. civ.), sull'elemento patrimoniale (art. 37 cod. civ.) e su quello teleologico (artt. 1420, 1446 e 1449 cod. civ.).

La differenza delle associazioni non riconosciute rispetto a quelle dotate di personalita' giuridica riguarda essenzialmente il piano dei rapporti esterni (art. 38 cod. civ.), in quanto proprio la mancanza del riconoscimento si frappone all'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente perfetta dell'ente.

perfetta dell'ente.

Di contro, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute norme previste per quelle riconosciute, sempre che non siano strettamente correlate alla personalita' giuridica. In particolare, e' riferibile alle associazioni non riconosciute, in quanto diretto a disciplinare solo i rapporti interni fra l'ente e gli amministratori, l'art. 18 cod. civ., secondo cui questi ultimi «sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato».

5.2.- In tale quadro sistematico, la persistenza di una disciplina che subordina alla titolarita' della personalita' giuridica dell'ente la sospensione del termine prescrizionale per la citata azione di responsabilita' dell'associazione nei confronti degli amministratori determina una diversita' di trattamento nalesemente irragionevole.

palesemente irragionevole.

La ratio della sospensione non mostra alcuna relazione con la

sussistenza o meno della personalita' giuridica, proprio in quanto il riconoscimento giuridico non incide sui rapporti interni fra gli

amministratori e l'ente.

Pertanto, la stessa difficolta' che incontra l'associazione riconosciuta nell'avere contezza della responsabilita' dei suoi amministratori e nel farla valere, fintantoche' essi sono in carica, si rinviene, tal quale, nel caso dell'ente privo di personalita' giunidica

Anche alle associazioni non riconosciute trova applicazione la disciplina che si limita a obbligare gli amministratori alla convocazione, una volta l'anno, dell'assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio (art. 20, primo comma, cod. civ.). Tale unica incombenza non e' sufficiente a garantire una effettiva consapevolezza di come l'incanico sia stato eseguito e della sua conformita' o difformita' rispetto ai canoni della diligenza e correttezza. Ne' e' previsto per il modello associativo alcun obbligo di contemplare nello statuto organi che siano preposti al controllo

dell'operato degli amministratori.

Solo una volta terminato l'incarico, l'art. 1713 cod. civ., applicabile in virtu' del rinvio operato dall'art. 18 cod. civ. alla disciplina del mandato, impone all'amministratore di rendere il conto del proprio operato e di rimettere tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato, consentendo agli associati di avere cognizione delle

modalita' con cui e' stato eseguito l'incarico. Inoltre, soltanto da quando quest'ultimo

l'associazione, sia essa riconosciuta o no, si sottrae a quegli eventuali condizionamenti da parte degli amministratori che configurano sicuri intralci alla possibilita' di dare impulso al processo decisionale che conduce l'ente a promuovere l'azione di responsabilita' nei loro confronti (sentenze n. 143 del 2023 e n. 354

Ne consegue che la sospensione della prescrizione, ai fini di una

Ne consegue che la sospensione della prescrizione, ai fini di una tutela effettiva dell'ente nell'esercizio dell'azione di responsabilita' verso gli amministratori, non e' meno necessaria, nel caso dell'associazione non riconosciuta, di quanto lo sia nell'ipotesi dell'associazione dotata di personalita' giuridica.

6.- Per analoghe motivazioni, l'irragionevole disparita' di trattamento si apprezza anche nel confronto con le societa' in accomandita semplice e in nome collettivo, che beneficiano del meccanismo sospensivo in ragione di quanto dichiarato nelle citate sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998, e che - come le associazioni non riconosciute - sono enti privi di personalita' giuridica.

Si deve anzi constatare che, nel caso delle menzionate societa', i soci non amministratori godono di poteri di controllo che non sussistono nel caso degli associati.

sussistono nel caso degli associati.

In particolare, alle societa' in nome collettivo trova applicazione - in virtu' dell'art. 2293 cod. civ., che riferisce a tali enti anche le norme previste per le societa' semplici - l'art. 2261 cod. civ., il quale dispone che «[i] soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societa' sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso».

Quanto alle societa' in accomandita semplice, a esse si applica l'art. 2320, terzo comma, cod. civ., secondo cui i soci accomandanti «hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri, e gli altri documenti della societa'». Da tale consultando i libri, e gli altri documenti della societa'». Da tale previsione la giurisprudenza di legittimita' ha dedotto non solo il diritto ad «avere comunicazione annuale dei bilanci», ma anche un «diritto di controllo in senso proprio, che interviene a posteriori rispetto alla comunicazione del bilancio» (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26071).

In sostanza, dal momento che questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della mancata sospensione della prescrizione nel caso delle richiamate societa' di persone (ancora

sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998), nonostante la presenza di strumenti di garanzia che operano a favore dei soci, a fortiori, di strumenti di garanzia che operano a favore dei soci, a fortiori, nel caso delle associazioni non riconosciute, per le quali simili rimedi non sono contemplati, la medesima omissione determina un vulnus all'effettivita' del diritto di difesa dell'ente nei confronti degli amministratori, fintantoche' essi sono in carica.

Sussiste, dunque, una irragionevole disparita' di trattamento che determina, al contempo, una violazione del diritto di difesa.

7.- In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi.

## per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le

azioni di responsabilita' contro di essi.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.

F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2025

Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI